



Lodi, 09 Settembre 2013
Prot. N. 34389/2013
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 421/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota della legale rappresentante della società denominata "La Tana del Luppolo" con la quale si richiede di adottare opportuni provvedimenti viabilistici in occasione della Festa Patronale del quartiere Torretta;

O R D I N A

- ❑ In **Via Vigna Alta** il giorno **06 Ottobre 2013** dalle **ore 08.00** sino a **termine manifestazione** (in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nell'ord.n.372/2013), è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione, il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ Per l'intera vigenza dei sopra riportati provvedimenti viabilistici, si dispone inoltre quanto segue:
 - Via Torretta è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra per tutti i veicoli che provenienti da detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Vigna Alta;
 - Via Vigna Alta è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra per tutti i veicoli che provenienti da P.le Sommariva giungano all'intersezione con Via Torretta;
- ❑ Deroga alle sopraindicate prescrizioni è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Veicoli utilizzati dai residenti nei sopra indicati tratti viari (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'accesso ovvero all'uscita da aree private);
 - ❖ Velocipedi;
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio d'emergenza;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

La validità del presente atto è inoltre subordinata al regolare inoltro presso il competente Sportello Unico per la Attività Produttive (S.U.A.P.) della S.C.I.A. Modello A in ordine all'ampliamento della superficie di somministrazione (Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010, cap. III, artt.da 61 a 80) ovvero sotto tutti gli aspetti conforme alla vigente normativa in materia.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.



Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pl

Il Dirigente supplente
Arch. Luigi Trabattoni